

INTRODUZIONE

Introduzione. Le norme sulla sicurezza dei cantieri (DL 494/96 e successivo DL 528/99) si applicano nei cantieri temporanei o mobili che riguardano i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento e smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e per la sola parte edile le opere di bonifica e sistemazione forestale e di sterro, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per lavori edili e di ingegneria civile.

Limiti di applicabilità del DL 494/96) e successivo 528/99 a) Cantieri con presenza di più imprese contemporanee o successive con entità presunta pari o superiore a 200 uomini-giorni; b) lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento superiori a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura delle attività o dalle condizioni ambientali; c) lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari (rimozione amianto); d) lavori con radiazioni ionizzanti; e) lavori in prossimità di linee elettriche, aree a conduttori nudi in tensione; f) lavori che espongono a un rischio di annegamento; g) lavori in pozzi, sterri, sotterranei e gallerie; h) lavori subacquei con respiratori; i) lavori in cassoni ad aria compressa; l) lavori comportanti l'impiego di esplosivi; m) lavoro di montaggio e di smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Nei casi che non rientrano nei limiti suddetti il datore di lavoro deve adottare le misure di cui al titolo II del D.L. 626/94 e redigono il Piano operativo di sicurezza.

Soggetti interessati. *Committente:* per conto del quale l'intera opera viene realizzata. Nomina i tecnici che pianificano, progettano e controllano che tutte le attività si svolgano in sicurezza. Invia alla ASL di zona, prima dell'inizio dei lavori, la Notifica Preliminare con i dati del cantiere. *Responsabile dei lavori:* incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera. Nomina i tecnici che pianificano, progettano e controllano che tutte le attività si svolgano in sicurezza. Figura non obbligatoria; nel caso di opere pubbliche è il responsabile del procedimento. *Coordinatore per la sicurezza di progetto:* incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori. Pianifica le attività in sicurezza e redige il piano di sicurezza (fig. A) o il piano di sicurezza generale (fig. B) e il fascicolo tecnico (fig. C). *Coordinatore per la sicurezza di esecuzione:* incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori. Fa rispettare e fa aggiornare il piano di sicurezza. Indice le riunioni periodiche tra i soggetti esecutori dell'opera per il coordinamento delle attività in sicurezza, sospende in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni e propone al committente, nel caso di gravi inosservanze, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, aggiorna il fascicolo tecnico. *Impresa:* scelta dal committente per realizzare l'opera. Rispetta le indicazioni riportate nel piano di sicurezza e le indicazioni del Coordinatore per la sicurezza di esecuzione. Redige in ogni caso il Piano operativo di sicurezza. *Lavoratore autonomo:* realizza l'opera senza vincolo di subordinazione, si attiene al rispetto delle indicazioni riportate nel Piano di sicurezza e alle indicazioni del Coordinatore per la sicurezza di esecuzione.

Normativa di riferimento. Le normative di riferimento sono il DL 494/96, 528/99, il DL 626/94 e il DL 242/94.

A Piano di sicurezza e coordinamento

Lo predisporre il coordinatore di sicurezza in fase di progetto e lo aggiorna il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, esso deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e i conseguenti provvedimenti atti a garantire la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, la stima dei costi sulla sicurezza, le misure di prevenzione per la contemporanea presenza di più imprese e/o lavoratori, autonomi, l'eventuale coordinamento nell'utilizzo di impianti comuni. Il piano contiene, in relazione al tipo di cantiere, i seguenti elementi:

- a) indicazione per la recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni, viabilità.
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno del cantiere, per la presenza di linee aeree e condutture sotterranee.
- c) servizi igienico assistenziali.
- d) impianti di cantiere.
- e) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi, contro il rischio di annegamento, contro il rischio di caduta dall'alto.
- f) misure per assicurare la salubrità dell'aria, la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria.
- g) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche siano definite in fase di progetto.
- h) misure di sicurezza contro possibili rischi di incendio o esplosione con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere.
- i) disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- j) disposizioni per il coordinamento delle imprese e dei lavoratori autonomi.
- k) valutazione delle spese per la sicurezza.
- l) misure da adottare in caso di sbalzi eccessivi di temperatura.

B Fascicolo tecnico

Lo predisporre il coordinatore della sicurezza in fase di progetto e lo aggiorna il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Esso contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cui sarà successivamente sottoposta l'opera realizzata. In esso sono inoltre riportate le cadenze con cui effettuare gli interventi stessi e l'indicazione dove sono raccolti tutti i disegni e le certificazioni per le attrezzature e gli impianti. Non è più obbligatoria la predisposizione del fascicolo per i lavori di manutenzione ordinaria.

C Piano operativo di sicurezza

Lo redige il datore di lavoro con riferimento al singolo cantiere. Esso è un piano di valutazione dei rischi relativo alle attività da effettuare in quello specifico cantiere, deve inoltre contenere il programma temporale sui lavori, la disposizione delle attrezzature e dei baraccamenti di cantiere, l'organigramma gerarchica dell'impresa ed in particolare quella del cantiere.